



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

AREA IMMOBILIZZAZIONI

Gestione procedura

Allegato b 6) al D.A. n. 4 del 14.01.2015

Procedura 06 Versione 2

approvata con D.A. n. 3 del 28.02.2017

Identificazione dei cespiti destinati alla vendita



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

INDICE DEL DOCUMENTO

INDICE DEL DOCUMENTO	2
PREMESSA	3
1. CLASSIFICAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO AZIENDALE	3
2. ALIENAZIONE DEI BENI	3
3. PROCEDURA DI FUORI USO E DISMISSIONE DEI BENI MOBILI	4
3.1 Fuori uso e dismissione dei beni mobili	4
3.2 Dismissione per alienazione	6
3.3 Dismissione per rottamazione	6
4. VALORIZZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DELLE ALIENAZIONI	7
4.1 Valorizzazione e contabilizzazione dei cespiti destinati alla vendita e dei beni non più utilizzabili	7
4.2 Alienazione di cespiti acquisiti con contributi in conto capitale	7
4.3 Alienazione di cespiti di prima dotazione	8
4.4 Alienazione di cespiti acquisiti con contributi di esercizio	8
4.5 Permuta di cespiti o pagamento con altra immobilizzazione	8
4.6 Ammortamento di un cespite dismesso nell'esercizio	9



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

PREMESSA

La presente procedura regola l'iter relativo alla dismissione e all'alienazione dei beni facenti parte del patrimonio dell'Azienda.

1. CLASSIFICAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO AZIENDALE

I beni appartenenti alle aziende sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili. Rientrano tra i beni patrimoniali indisponibili tutti i beni tali per speciale regime giuridico e i beni strumentali all'esercizio delle attività istituzionali delle aziende.

Soltanto i beni patrimoniali disponibili possono essere sottoposti alla procedura di alienazione, secondo le disposizioni della L.R. 10/1997 e s.m.i..

2. ALIENAZIONE DEI BENI

Qualora un'Azienda sanitaria intenda procedere all'alienazione di un bene facente parte del patrimonio indisponibile, deve previamente richiedere alla RAS – Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale - l'**autorizzazione alla cancellazione del bene dal patrimonio indisponibile e iscrizione nel patrimonio disponibile** ai sensi dell'art. 37 L.R. 10/1997. La richiesta deve contenere tutte le informazioni identificative del bene, i motivi della richiesta, l'attuale destinazione d'uso, il regime giuridico a seguito della cancellazione e il valore del bene unitamente alla valutazione di congruità rilasciata dall'Ufficio competente¹ che deve essere allegata alla richiesta. La RAS assume il provvedimento di autorizzazione entro 60 giorni e l'azienda provvede, con deliberazione del Direttore Generale, alla cancellazione del bene dal patrimonio indisponibile e alla sua iscrizione nel patrimonio disponibile.

Resta fermo il controllo preventivo di merito sugli atti delle aziende sanitarie riguardanti operazioni patrimoniali su beni immobili di importo superiore a un milione di euro, di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), L.R. 10/2006².

¹ Art. 1, comma 138 Legge di stabilità 2013.

² Articolo modificato dall'art. 11 della L.R. 27 luglio 2016 n. 17.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

3. PROCEDURA DI FUORI USO E DISMISSIONE DEI BENI MOBILI

3.1 Fuori uso e dismissione dei beni mobili

Tutti i beni mobili durevoli e pertanto inventariabili (arredi, personal computer, stampanti ecc.), qualora non siano più utilizzabili presso le strutture assegnatarie, devono essere sottoposti alla “procedura di fuori uso e dismissione”.

A seconda delle circostanze, la “procedura di fuori uso e dismissione” può avvenire per:

- **alienazione** (cessione a terzi a titolo oneroso, a titolo gratuito, permuta);
- **rottamazione** (qualora l’alienazione non risulti conveniente o non vada a buon fine).

Cause di dismissione dei beni

I beni mobili iscritti nell’inventario devono essere sottoposti alla procedura di fuori uso e dismissione in presenza delle seguenti circostanze:

- perdita totale o riduzione della capacità produttiva tale da non giustificare l’utilizzo in relazione alla tipologia dei servizi erogati;
- obsolescenza tecnologica dei beni tale da non consentire, in termini di efficienza qualitativa e quantitativa, l’offerta di un servizio pari allo standard.

Per i beni elettromedicali, la necessità di dismettere un’apparecchiatura può derivare da:

- a) disposizioni normative;
- b) inadeguatezza clinico funzionale;
- c) verifiche di sicurezza e interventi di manutenzione non risolutivi;
- d) problematiche economico-gestionali.

a) *Dismissione per mancato rispetto delle disposizioni normative*

La dismissione di un apparecchio per mancato rispetto delle disposizioni normative richiede l’impossibilità di adeguare il bene alle prescrizioni dettate da norme di prodotto e/o di legge applicabili in corso di validità.

Tale impossibilità è determinata dall’esigenza di modificare l’architettura dell’apparecchio con la conseguente necessità di ripetere le fasi di progettazione e analisi dei rischi, di competenza esclusiva del produttore e non dell’Azienda sanitaria.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

b) Dismissione per inadeguatezza clinico-funzionale

La dismissione di un apparecchio per inadeguatezza clinico-funzionale richiede una valutazione su problematiche tecniche nelle quali rientrano le seguenti fattispecie:

- la tecnologia di un apparecchio, nell'eseguire le prestazioni sanitarie, comporta implicazioni, effetti collaterali e disagi al paziente di gran lunga maggiori rispetto all'impiego di apparecchiature similari reperibili sul mercato;
- l'apparecchio è caratterizzato da un elevato grado di obsolescenza tecnologica e sono reperibili sul mercato apparecchiature con prestazioni superiori, sia per miglioramento tecnologico che per adozione di tecnologie alternative ed innovative.

c) Dismissione a seguito di verifiche di sicurezza e/o interventi di manutenzione non risolutivi

Durante la normale attività di gestione del parco macchine, il Servizio aziendale competente per materia si occupa di espletare e/o supervisionare tutte le attività tecniche atte a garantire l'utilizzo sicuro, efficiente ed efficace delle apparecchiature.

Le problematiche di sicurezza sono riconducibili all'impossibilità di reperire sul mercato le necessarie parti di ricambio con la conseguente impossibilità di effettuare un intervento risolutore.

d) Dismissione per ragioni di ordine economico-gestionale

La dismissione per ragioni di ordine economico-gestionale si configura quando l'apparecchiatura, sebbene risultante in condizioni tecnico/operative accettabili, rende necessario, al fine di garantire il buon funzionamento e la gestione della stessa, l'impiego di risorse economiche sproporzionate rispetto all'utilità/valore residuo dell'apparecchiatura.

Procedura di fuori uso e dismissione

- Una **Commissione Tecnica**, appositamente costituita, redige il **Verbale di Fuori Uso**, a seguito di sopralluogo di accertamento del reale stato d'uso e della funzionalità residua dei beni, nel quale, a seconda dei casi, viene proposta la rottamazione o l'alienazione.
- il Verbale di Fuori Uso viene trasmesso al Responsabile dell'U.O. Patrimonio;
- il Responsabile dell'U.O. Patrimonio predispone il provvedimento di **“messa in fuori uso, dismissione e cancellazione dei beni dal Libro Cespiti”** indicante la destinazione dei beni alla rottamazione o alla procedura di alienazione.
- Il **Responsabile della tenuta dell'Inventario** provvede, a seguito della rottamazione o dell'alienazione, all'aggiornamento del Libro cespiti e a darne tempestiva comunicazione al Servizio Bilancio per la relativa contabilizzazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

I regolamenti aziendali definiscono la composizione e le modalità costitutive della Commissione Tecnica, nonché funzioni e responsabilità dei soggetti aziendali coinvolti.

3.2 Dismissione per alienazione

L'azienda procede all'alienazione dei beni dismessi una volta conclusa la procedura di cui all'art. 37 L.R. 10/1997 (di cui al punto 2). L'alienazione avviene a norma dell'art. 42, comma 2 della L.R. 10/1997, il quale dispone che *i contratti dai quali derivi un ricavo sono di norma preceduti da asta pubblica o da licitazione privata quando, in relazione alle caratteristiche del bene è individuabile un ristretto numero di soggetti interessati. Per l'alienazione di materiali di risulta o fuori uso si può procedere mediante trattativa privata.*

Qualora, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'azienda, contenente l'elenco dei beni, le condizioni e i termini di presentazione delle richieste da parte di terzi interessati, non pervenga alcuna manifestazione di interesse all'acquisto, i beni possono essere proposti in comodato d'uso gratuito ai soggetti di cui all'art. 36 L.R. 10/1997 o rottamati.

Caso particolare: Permuta di beni

La permuta di beni classificati come immobilizzazioni materiali, si attua tipicamente tramite un contratto che prevede lo scambio reciproco della proprietà dei beni o di altri diritti reali tra i contraenti ed è effettuata per procurare la disponibilità di un cespite di analoghe caratteristiche funzionali senza l'obiettivo di conseguire un ricavo.

La permuta può essere diretta al conseguimento di un componente positivo di reddito qualora abbia ad oggetto beni non aventi analogo valore e caratteristiche, in tal caso si configura nella sostanza come una compravendita.

3.3 Dismissione per rottamazione

Nel caso in cui i beni non abbiano più alcun valore o interesse residuo e/o siano state inutilmente esperite le procedure di cessione a terzi o permuta, è consentito l'invio dei beni alle discariche pubbliche, la



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

distruzione o lo sgombero come ritenuto più conveniente dall'amministrazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti speciali³.

4. VALORIZZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DELLE ALIENAZIONI

4.1 Valorizzazione e contabilizzazione dei cespiti destinati alla vendita e dei beni non più utilizzabili

I cespiti dichiarati fuori uso, e destinati all'alienazione o alla rottamazione, devono essere valorizzati. Tali beni devono essere valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426, comma 1, nu. 9. c.c.) e svalutate, se e nella misura in cui, il secondo risulti inferiore al primo; tali beni non sono più oggetto di ammortamento.

4.2 Alienazione di cespiti acquisiti con contributi in conto capitale

Nel caso di cessione di beni acquisiti con contributi in conto capitale, il corrispettivo dell'alienazione deve essere destinato a nuovi investimenti e tale destinazione deve essere stabilita contestualmente all'alienazione e indicata nella nota integrativa del primo bilancio successivo alla vendita. Il corrispettivo dell'alienazione non può essere utilizzato per il nuovo acquisto finché l'azienda non l'abbia riscosso. L'eventuale quota residua di contributi in conto capitale, non può essere in alcun modo utilizzata fino all'effettiva alienazione o dismissione dei beni stessi.

Il Collegio Sindacale verifica e attesta l'effettivo rispetto di queste disposizioni.

Qualora l'alienazione generi una **plusvalenza**, questa deve essere accantonata in un'apposita riserva del patrimonio netto, denominata Riserva da plusvalenze da reinvestire, senza influenzare il risultato economico d'esercizio⁴. Nel patrimonio netto resta inoltre iscritto il residuo contributo in conto capitale, che va stornato a un'altra apposita riserva del patrimonio netto, denominata Contributi da reinvestire.

³ Art. 14, co. 3, DPR 4 settembre 2002 n. 254.

⁴ Ciò è espressamente stabilito dal D.lgs. 118/11 (art. 29, lett. c). Pertanto, il successivo passaggio secondo cui (lett. f) «le plusvalenze [...] sono iscritte fra i proventi [...] straordinari» riguarda unicamente le plusvalenze che invece transitano da conto economico, ossia quelle relative a immobilizzazioni non acquisite tramite contributi in c/capitale da regione o altri finanziamenti ad essi assimilati dall'art. 29, lett. c) (contributi in c/capitale dallo Stato ecc.).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

All'atto del nuovo investimento, acquisito con il corrispettivo dell'alienazione, entrambe le riserve vengono ristornate a Finanziamenti per investimenti e utilizzate per sterilizzare gli eventuali ammortamenti relativi al nuovo cespite acquistato.

Qualora l'alienazione generi invece una **minusvalenza**, questa deve essere imputata a conto economico e quindi sterilizzata stornando a ricavo una quota di contributo commisurata alla minusvalenza stessa. La quota residua di contributo viene stornata nell'apposita riserva del patrimonio netto, denominata Contributi da reinvestire.

All'atto del nuovo investimento, acquisito con il corrispettivo dell'alienazione, la riserva viene ristornata a Finanziamenti per investimenti e utilizzata per sterilizzare gli eventuali ammortamenti relativi al nuovo cespite acquistato.

4.3 Alienazione di cespiti di prima dotazione

L'alienazione di cespiti di prima dotazione viene trattata in analogia con quanto previsto nel caso dell'alienazione di cespiti acquisiti con contributi in conto capitale.

4.4 Alienazione di cespiti acquisiti con contributi di esercizio

Nel caso di cessione di cespiti acquisiti con contributi in conto esercizio, il residuo contributo iscritto nel patrimonio netto deve essere imputato a conto economico, attraverso la rilevazione di una sopravvenienza attiva. A conto economico è imputata anche l'eventuale plusvalenza o minusvalenza.

4.5 Permuta di cespiti o pagamento con altra immobilizzazione⁵

- La permuta di un bene con un altro, se nella sostanza realizza un'operazione di acquisto e vendita, è rilevata in base al presumibile valore di mercato attribuibile al bene ricevuto alla data di acquisizione. Il valore di mercato del bene ricevuto misura la plusvalenza o minusvalenza realizzata rispetto al valore netto contabile del bene dato in permuta.
- Nel caso in cui un'immobilizzazione materiale sia acquisita dando a parziale pagamento un'altra immobilizzazione materiale, quindi un'immobilizzazione non di analogo valore e caratteristiche, questa è valutata al suo presumibile valore di mercato salvo tener conto degli eventuali conguagli in

⁵ OIC n. 16 Immobilizzazioni materiali - dicembre 2016



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

denaro ai quali si dovrà fare riferimento ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza realizzata.

- Se la permuta nella sostanza non realizza una compravendita, ma è effettuata per procurare la disponibilità di un cespite di analoghe caratteristiche funzionali senza l'obiettivo di conseguire un componente positivo di reddito, il valore d'iscrizione dell'immobilizzazione materiale acquisita è riconosciuto pari al valore contabile netto dell'immobilizzazione materiale ceduta, come nel caso di permuta di un'immobilizzazione materiale destinata alla produzione in sostituzione di un'immobilizzazione materiale simile da destinarsi anch'essa alla produzione. La vita utile del bene va eventualmente ricalcolata qualora essa differisca da quella precedentemente utilizzata per il bene ceduto.
- I costi accessori relativi alla permuta di un bene con un altro, se nella sostanza tale operazione realizza una compravendita, sono capitalizzabili per la quota attendibilmente riferibile all'operazione di acquisto del bene. I costi accessori relativi ad operazioni che non realizzano nella sostanza una compravendita sono imputati direttamente a conto economico.

4.6 Ammortamento di un cespite dismesso nell'esercizio

Nell'anno in cui si effettua la rottamazione o alienazione di un cespite, l'ammortamento può essere operato per la frazione d'anno in cui il cespite è stato impiegato, oppure non essere effettuato. Il metodo prescelto deve essere applicato in modo uniforme a tutti i beni dismessi o ceduti in corso d'anno.